

# Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, Ambiente e Territorio

# Proposta di Legge n. 180/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo, Molinaro, Caputo, Comito e Neri:

"Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n.19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative"

**RELATORE: PIETRO MOLINARO** 

Il Dirigente f.to Dina CRISTIANI

Il Presidente f.to Luciana DE FRANCESCO



Proposta di Legge n. 180/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo, Molinaro, Caputo, Comito e Neri: "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative"

#### Relazione Illustrativa

# Articolo 1 – (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale n. 19/1986)

L'articolo 1 presenta una norma di interpretazione autentica che si rende necessaria per ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa creatasi in fase di applicazione della legge regionale n. 19/1986, la quale, all'articolo 1, rubricato "Criteri e modalità del trattamento previdenziale", dopo aver previsto, al comma 1, che "I dipendenti regionali ed i loro aventi causa hanno diritto ad un trattamento previdenziale (indennità di anzianità), pari al 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio, calcolata secondo i criteri e le modalità applicati dall'INADEL nella determinazione dell'indennità premio fine servizio", dispone, al comma 3 che "Quanto previsto al precedente primo comma richiede per l'applicazione che sia stato prestato almeno un anno di servizio presso la Regione, indipendentemente se e presso quale Ente maturi il diritto a pensione."

La suddetta formulazione non ha reso chiaramente intellegibile la *voluntas* del legislatore in quanto lo stesso ha sempre inteso prevedere quali beneficiari del trattamento previdenziale di cui all'articolo 1 solo ed esclusivamente i dipendenti regionali che maturano il diritto a pensione in costanza di rapporto di impiego e inquadrati da almeno un anno nei ruoli dell'Ente.

Viceversa, il dipendente che nel corso della sua carriera lavorativa transita in altri ruoli della pubblica amministrazione perde il beneficio derivante dall'applicazione del trattamento previdenziale di cui alla legge 19/86. Tale disposizione fa eccezione per il personale transitato nei ruoli di altre amministrazioni per effetto della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34. (Artt. 1-21; 87-99; 152-155) Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali. Infatti, ai sensi dell'art.17, comma 10, i dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della legge 34/2002, conservano anche i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla legge regionale 2 maggio 1986, n. 19, limitatamente al periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione Calabria. Appare evidente, pertanto, che il riconoscimento degli anni di servizio a cui fa riferimento l'articolo 1 della legge regionale n. 19/1986 sono solo ed esclusivamente quelli prestati effettivamente presso l'Ente regionale e non possono essere considerati quelli prestati in altri Enti.

#### Articolo 2 - (Modifiche alla legge regionale n. 7/1996)

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) che disciplina le strutture speciali. Il comma 3 del predetto articolo dispone che: "Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale." Analogamente, la proposta di modifica tende a garantire al titolare della struttura speciale la facoltà di nominare – laddove lo ritenga opportuno o maggiormente confacente alle



proprie esigenze – un numero inferiore di componenti della propria struttura, rispetto a quelli previsti dal comma 4, al fine di reperire professionalità di maggior rilievo alle quali – se individuate quale responsabile amministrativo o segretario particolare – è riconosciuto un trattamento economico mensile, determinato in deroga ai commi 3-bis e 3-ter, sebbene debba, in ogni caso, essere contenuto nei limiti previsti per il trattamento economico dei dirigenti di settore della Giunta regionale. La redistribuzione interna del budget previsto per il pagamento del trattamento economico dei componenti delle strutture speciali determina l'assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

# Articolo 3 - (Modifiche alla legge regionale n. 19/2002)

La modifica appare opportuna per consentire agli Enti Parco, nell'ottica della semplificazione amministrativa, di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica.

# Articolo 4 - (Modifiche alla legge regionale n. 15/2006)

L'articolo 3 ha l'obiettivo di rendere più chiara la disposizione prevista al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 (Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni). L'attuale formulazione, infatti, nel prevedere che l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni debba essere preceduta da un referendum "sulle delibere consiliari di fusione" appare ambigua e suscettibile di molteplici interpretazioni. In base alla Costituzione (art.133) è la Regione, sentite le popolazioni interessate, che può istituire nel proprio territorio nuovi comuni. Concetto ribadito nel Testo unico degli enti locali che attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia. In ogni caso, per l'istituzione di un nuovo comune tramite fusione, occorre che l'Assemblea legislativa proceda all'approvazione di una specifica legge regionale. Tale approvazione deve essere preceduta da un referendum consultivo (non vincolante) delle popolazioni interessate. Inoltre, l'art. 15 del T.U.E.L, nel richiamare gli articoli 117 e 133 della Costituzione, rinvia alle "forme previste dalla legge regionale". Appare opportuno, pertanto, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 40 (Referendum consultivo obbligatorio. sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali) della 1.r. 13/1983, e con l'art. 133 della Costituzione, sostituire le parole "sulle delibere consiliari di fusione" con la seguente: "consultivo".

# Articolo 5 – (Centro polifunzionale "La Città del Sole")

L'articolo 4 della proposta di legge mira a riconoscere l'uso del centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche, denominato "La Città del Sole", gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis" OdV, anche per l'accoglienza di persone svantaggiate ed appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale.



# Articolo 6 - (Integrazione alla legge regionale n. 22/2010)

L'articolo 5 della proposta di legge introduce il comma 6 bis all'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Come noto, l'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, nell'ambito di una più complessiva ed articolata disciplina tesa a garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza concordati in sede europea, pone norme di contenimento della spesa pubblica discendente dall'impiego di personale dipendente mediante forme di lavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni. La norma si riferisce, in particolare, alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Questi soggetti, infatti, potranno "avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009". La riportata disposizione non ha una portata precettiva diretta per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale: infatti lo stesso art. 9, comma 28, stabilisce espressamente che "le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Pertanto molte Regioni si sono premurate di dare attuazione alla norma di principio posta dal legislatore statale attraverso apposite leggi regionali. Ciò è avvenuto anche in Calabria, ove il legislatore regionale ha adottato la 1. n. 22/2010, recante "Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale", il cui art. 9, comma 6, testualmente recita: "a decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali [...] nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009". Il citato articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, consente, tuttavia, agli enti locali, a decorrere dal 2013, di superare il limite del tetto di spesa precedentemente posto, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle attività di polizia locale, nonché le attività svolte in materia di istruzione pubblica e nel settore sociale. La disposizione derogatoria trova, all'evidenza, la propria ragion d'essere negli interessi di rango costituzionale che quelle attività sono volte a proteggere, quali l'istruzione, l'ordine pubblico e la sicurezza. Si ritiene, pertanto, necessario che a tali attività siano assimilate quelle strettamente assistenziali svolte in ambito sanitario, in quanto tese, anch'esse, a garantire un bene egualmente primario, egualmente dotato di copertura costituzionale, quale il diritto alla salute. L'emendamento proposto, pur nel rispetto del tetto di spesa del personale complessivo previsto dalle vigente normativa e quindi senza ulteriori aggravi di costo a carico del bilancio regionale, consentirà, al di fuori dai limiti posti dalla citata norma di contenimento, il personale sanitario (medici, infermieri, O.S.S., ecc.) che si assentano per ben definiti periodi di tempo con altrettante assunzioni a tempo determinato, in modo tale da poter garantire con continuità i Livelli Essenziali di cura al paziente, posti dalla normativa di settore. La necessità di una tale interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma si rende tanto più necessaria se solo si consideri che le cause più frequenti



Proposta di Legge n. 180/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo, Molinaro, Caputo, Comito e Neri: "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative"

di assenza del personale sanitario, dirigenziale e non, impiegato a vario titolo nelle attività assistenziali, sono legate alla interdizione per maternità, o comunque alla fruizione del congedo parentale, e alle assenze per gravi patologie ossia a ragioni afferenti a valori di rango costituzionale.

# Articolo 7 – (Modifiche alla legge regionale n. 45/2012)

L'articolo 6 mira a favorire la reintroduzione di pratiche agricole di valore nelle aree già utilizzate in passato a tale scopo e successivamente abbandonate. Si ritiene necessario un intervento legislativo volto a semplificare le procedure di trasformazione di quei terreni che pur risultando allo stato attuale assimilabili a bosco, rientrano nelle casistiche ben descritte nel d.lgs n. 34/18, articolo 5. La norma introdotta ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio Regionale.

# Articolo 8 – (Modifiche alla legge regionale n. 2/2013)

L'articolo 7 apporta modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) con la finalità di garantire la massima efficienza delle attività dell'organismo previsto dalla legge medesima. Nello specifico, si interviene per:

- a) ridurre il termine previsto per il rilascio dei pareri, al fine di consentire maggiore celerità nelle conseguenti azioni dell'amministrazione regionale;
- b) prevedere la possibile sospensione, per una volta, del termine predetto, laddove sia resa necessaria per consentire l'espressione dei pareri e la sanzione del mancato rispetto del termine reiterata per tre volte, costituita dalla decadenza dall'incarico;
- c) ridurre la durata dell'incarico del collegio dei revisori dei conti, con la finalità di garantire maggiore efficienza anche durante la medesima legislatura;
- d) riparametrare il trattamento economico spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti, calibrato sulla base dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale e differenziato per il Presidente, al netto dell'Iva degli oneri; Infine, si inserisce una clausola di salvaguardia dei contratti in corso, rispetto ai quali la norma

# Articolo 9 - (Modifiche alla legge regionale n. 24/2013)

non può trovare applicazione.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità). Nello specifico, si stabilisce che la retribuzione spettante al Direttore Generale è commisurata all'80% di quella normativamente prevista per le analoghe



figure degli enti di gestione dei parchi nazionali. La predetta retribuzione è, inoltre, soggetta alle riduzioni previste dalla normativa vigente in materia di *spending review*.

# Articolo 10 - (Modifiche alla legge regionale n. 30/2016)

L'articolo 9 dispone la modifica del comma 2 dell'articolo 5-bis della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione), prevedendo l'equiparazione del rimborso forfetario spettante al personale assegnato all'Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles, a quella corrisposta a pari titolo in favore degli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, onde garantire parità di trattamento, anche alla luce della circostanza che il predetto importo forfetario mira a coprire anche le spese di viaggio.

# Articolo 11 - (Modifiche alla legge regionale n. 9/2018)

L'articolo 11 mira ad integrare le previsioni contenute nella legge regionale 26 aprile 2018 n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) prevedendo l'istituzione della Consulta regionale per la legalità quale organo di consulenza della Commissione regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Giunta regionale. Tale organismo è istituto presso il Consiglio regionale della Calabria e per la partecipazione dei suoi componenti non è previsto alcun rimborso spese o indennità.

# Articolo 12 - (Integrazioni alla legge regionale n. 5/2021)

L'articolo 12 mira ad integrare le previsioni contenute nella legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79). Tale intervento si rende necessario al fine di disciplinare la fase transitoria riguardante le domande in corso di istruttoria antecedenti alla data del 23 aprile 2021.

# Articolo 13 - (Modifiche alla legge regionale n. 8/2023)

L'articolo 13 interviene per apportare alcune modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8, (Modifiche leggi regionali e disposizioni normative). Nello specifico, alla lettera a) del comma 1, si provvede a sostituire l'articolo 10 della predetta disposizione di legge. L'intervento, infatti, punta a favorire la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti rientranti



nel patrimonio della Regione o di Enti strumentali, adibiti al trasporto di persone, delle piste da sci. Si vuole ampliare il contenuto del citato articolo valorizzando un percorso che metta al centro le potenzialità della montagna e della sua attrattività turistica con l'obiettivo concorrente di tracciare un nuovo modello di sviluppo economico delle aree montane, riconoscendo la funzione di "servizio pubblico locale" alle attività sciistiche. Nella gestione immaginata si tende ad assicurare un apposito e specifico servizio di soccorso che potrà essere svolto da personale dipendente in servizio presso gli impianti stessi.

Alla lettera b) del comma 1, invece, si mira ad integrare l'articolo 11 della legge regionale n. 8/2023. Infatti, con l'aggiunta del comma 3 si mira a contribuire all'implementazione dei presidi di prevenzione e controllo territoriali attraverso la valorizzazione ed il riutilizzo di beni immobili o porzioni di beni immobili di proprietà regionale, al fine di garantire il perseguimento del "bene" della sicurezza pubblica e concorrere alla diffusione della cultura della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale.

# Articolo 14 – (Modifiche alla legge regionale n. 9/2023)

L'articolo 14 mira ad adempiere ad un impegno istituzionalmente assunto dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di evitare l'impugnativa della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria), censurata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

# Articolo 15 - (Attività complementari alla vendita di prodotti orto-floro-vivaistici)

L'articolo 15 detta disposizioni in materia di attività orto-floro-vivaistica. Tale realtà economica è abbastanza diffusa in Calabria, favorita dalle condizioni climatiche della regione, e sicuramente va sostenuta e valorizzata perché può rappresentare un volano per l'economia del settore. L'impresa vivaistica ha subito una forte evoluzione anche nell'offerta di prodotti alla clientela ed è emersa l'esigenza che gli operatori del settore hanno rappresentato, di consentire agli imprenditori vivaistici di vendere alla propria clientela, oltre alle piante, bulbi e sementi di loro produzione, anche prodotti di complemento adeguati che integrino l'offerta. Con la norma che si propone, pertanto, si consente agli imprenditori agricoli in possesso della prescritta autorizzazione all'attività vivaistica, di poter vendere prodotti di complemento, stabilendone le condizioni e i limiti.

#### <u>Articolo 16 – (Disposizioni in materia di agricoltura)</u>

L'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 16 determina il compenso spettante ai commissari che la Regione nomina in sostituzione degli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica.



Proposta di Legge n. 180/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo, Molinaro, Caputo, Comito e Neri: "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative"

Gli oneri sono a carico dei bilanci dei singoli consorzi interessati e trova applicazione, per i compensi che matureranno a decorrere dall'entrata in vigore della legge, anche rispetto ai consorzi già commissariati ed aquelli già posti in liquidazione, alla data medesima.

Il Dipartimento competente in materia di agricoltura può assicurare supporto ai commissari in oggetto ai fini della sollecita definizione delle procedure, anche mediante rapporti convenzionali con società partecipate o enti sub-regionali che assicurino attività di assistenza e supporto.

Con la finalità di agevolare la definizione delle procedure di liquidazione, è istituito un fondo a copertura delle spese, che viene individuato nella misura massima di € 100.000,00. La norma non comporta incrementi di spesa a carico del bilancio regionale, atteso che i compensi dei commissari gravano sui bilanci dei consorzi, mentre il fondo istituito ai sensi del comma 3 comporta correlativa riduzione dello stanziamento di bilancio del capitolo di spesa U0223120201.

#### <u>Articolo 17 – (Misure agevolative integrate)</u>

L'articolo 17 ha l'obiettivo di introdurre strumenti di sostegno all'imprenditoria, attraverso l'istituzione, da parte della giunta regionale, di regimi agevolativi rivolti al sistema produttivo calabrese, ivi comprese le imprese di nuovo insediamento, miranti a favorire semplificazione dei processi di gestione e caratterizzati da effetti moltiplicativi e leve finanziarie.

I regimi agevolativi, così istituiti, potranno essere attuati, ai sensi di cui all'articolo 1 comma 855 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), con modalità integrative del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).

#### Articolo 18 – (Disposizioni per la partecipazione degli istituti agrari alle misure del PSR)

L'articolo 19 mira a consentire alle amministrazioni ed enti pubblici, come, ad esempio, gli istituti agrari, che hanno al proprio interno delle vere e proprie aziende agricole con una propria capacità produttiva, di partecipare ai bandi regionali per lo sviluppo rurale. In tal modo si assicura l'equiparazione di queste aziende allo 'status' di imprenditori professionisti e, quindi, sarà così possibile consentire di concorrere ai bandi regionali per l'ammodernamento delle strutture e dei mezzi dell'impresa agricola e beneficiare dei contributi pubblici per il rinnovo del parco macchinari o di quelle strumentazioni indispensabili, sia per migliorare la produttività dei propri laboratori, sia per aiutare l'attività didattica degli Istituti agrari e premiare l'imprenditorialità e la propensione allo sviluppo degli istituti di formazione superiore. Da queste scuole, infatti, escono gli imprenditori e i tecnici del settore primario di domani. La preparazione professionale e culturale dei ragazzi che si preparano ad entrare nel mondo produttivo dell'agroalimentare rappresenta un essenziale fattore moltiplicatore dell'innovazione del settore. È pertanto un investimento far rientrare queste scuole altamente professionalizzanti nella platea degli imprenditori agricoli che possono concorrere alla leva dei fondi comunitari e alle misure regionali di sostegno per il miglioramento produttivo del programma di sviluppo rurale, nonché, di altri enti pubblici. Inoltre vengono estese a tali aziende le norme urbanistiche regionali concernenti le aree rurali.



# Articolo 19 – (Disposizioni in materia di servizi di interesse generale)

L'articolo mira a scongiurare l'interruzione dei servizi di interesse generale, per cui il commissario liquidatore di CORAP è autorizzato a garantire la prosecuzione delle attività previste dalla legge regionale n. 38/2001.

Sorical S.p.A., nella sua qualità di gestore unico del SII, sottoscrive tutti gli atti necessari di propria competenza, ivi compresi quelli occorrenti a garantire l'attuazione degli interventi finanziati con il PNRR ed i rapporti convenzionali con il commissario liquidatore di CORAP per le finalità di cui al comma 1.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta incremento di spesa a carico del bilancio regionale.

# Articolo 20 – (Modifiche alla l. r. n. 28/1986)

L'articolo mira a disciplinare la possibilità di rimessaggio di mezzi mobili di pernottamento non previsti alla data di entrata in vigore della legge (1986), al fine di andare incontro alle esigenze del settore, in analogia a quanto già disciplinato da altre regioni (Vedi Regione Lazio e Regione Umbria).

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta incremento di spesa a carico del bilancio regionale.

# Articolo 21 – (Norma finanziaria)

Il presente articolo reca la norma di carattere finanziario. Infatti, la proposta di legge, nel suo complesso, comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale limitatamente alle sole previsioni contenute all'articolo 9. Infatti, il predetto articolo fissa in euro 50.000,00 la somma massima da impegnare a carico del bilancio regionale per la copertura delle maggiori somme spettanti al personale assegnato all'Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles. L'aumento dei costi è giustificato dalla scelta di equiparare il rimborso forfetario spettante a tale personale, con quello corrisposto a pari titolo in favore degli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, onde garantire parità di trattamento, anche alla luce della circostanza che il predetto importo forfetario mira a coprire anche le spese di viaggio.

#### Articolo 22 – (Entrata in vigore)

Il presente articolo disciplina l'entrata in vigore della legge.

# RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale limitatamente alle sole previsioni contenute all'articolo 10. Infatti, il predetto articolo fissa in euro 50.000,00 la somma massima da impegnare a carico del bilancio regionale per la copertura delle maggiori somme spettanti al personale assegnato all'Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles. L'aumento dei costi è giustificato dalla scelta di equiparare il rimborso forfetario spettante a tale personale, con quello corrisposto a pari titolo in favore degli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, onde garantire parità di trattamento, anche alla luce della circostanza che il predetto importo forfetario mira a coprire anche le spese di viaggio.

# Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo della legge: "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative.".

**Titolo:** Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Tipologia	Carattere	Importo
		I o C	Temporale A o P	
Articolo 1	Interpretazione autentica dell'articolo 1 della l. r. 19/1986			0,00
Articolo 2	Modifiche alla legge regionale n. 7/1996			0,00
Articolo 3	Modifiche alla legge regionale n. 19/2002			0,00
Articolo 4	Modifiche alla legge regionale n. 15/2006			0,00
Articolo 5	Centro polifunzionale "La Città del Sole"			0,00
Articolo 6	Integrazione alla legge regionale n. 22/2010			0,00
Articolo 7	Modifiche alla legge regionale n. 45/2012			0,00
Articolo 8	Modifiche alla legge regionale n. 2/2013			0,00
Articolo 9	Modifiche alla legge regionale n. 24/2013			0,00
Articolo 10	Modifiche alla legge regionale n. 30/2016			50.000,00



Articolo 11	Modifiche alla legge regionale n. 9/2018	0,00
Articolo 11	Woodffiche and legge regionate ii. 7/2016	0,00
Articolo 12	Integrazioni alla legge regionale n. 5/2021	0,00
Articolo 13	Modifiche alla legge regionale n. 8/2023	0,00
Articolo 14	Modifiche alla legge regionale n. 9/2023	0,00
Articolo 15	Attività complementari alla vendita di prodotti orto-floro-vivaistici	0,00
Articolo 16	Disposizioni in materia di agricoltura	100.000,00
Articolo 17	Misure agevolative integrate	0,00
Articolo 18	Disposizioni per la partecipazione degli istituti agrari alle misure del PSR	0,00
Articolo 19	Disposizioni in materia di servizi di interesse generale	0,00
Articolo 20	Modifiche alla 1. r. n. 28/1986	0,00
Articolo 21	Norma finanziaria	50.000,00
Articolo 22	Entrata in vigore	0,00

# Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Le indennità di cui all'articolo 10 nel limite massimo di € 50.000,00 annue, sono imputate a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione che richiederanno l'attivazione delle singole posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.

Proposta di legge recante: "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative.".

# Art. 1

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale n. 19/1986)

1. Il trattamento previdenziale di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 19 (Trattamento di fine servizio del personale regionale) è da intendersi applicabile esclusivamente per gli anni di servizio effettivamente prestati alle dipendenze della Regione dal lavoratore che all'atto del collocamento in pensione sia presente nei ruoli dello stesso Ente regionale; e le parole: "indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione", di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, sono da intendersi riferite esclusivamente a quei casi in cui il dipendente regionale pur avendo svolto attività lavorativa presso altro Ente, si trovi all'atto della pensione nei ruoli della Regione ed abbia prestato almeno un anno di servizio presso la stessa.

#### Art. 2

(Modifiche alla legge regionale n. 7/1996)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è aggiunto il seguente periodo: "Analogamente, il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare un numero inferiore di componenti della propria struttura ed in tal caso il trattamento economico complessivo relativo ai componenti non nominati concorre alla determinazione del trattamento economico mensile spettante, in deroga ai commi 3-bis e 3-ter, al segretario particolare o al responsabile amministrativo, da contenersi, comunque, nei limiti di quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale".

#### Art. 3

(Modifiche alla legge regionale n. 19/2002)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 ("Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria") sono aggiunte le



seguenti parole: "ed agli enti parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta.".

#### Art. 4

(Modifiche alla legge regionale n. 15/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 (Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni), le parole: "sulle delibere consiliari di fusione" sono sostituite dalla seguente: "consultivo".

#### Art. 5

(Centro polifunzionale "La Città del Sole")

1. La struttura denominata "La Città del Sole", gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis-OdV", già centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche può essere destinata anche per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale e comunque per finalità socio-sanitarie e socio-assistenziali.

#### Art. 6

(Integrazione alla legge regionale n. 22/2010)

- 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale) è aggiunto il seguente:
- "6 bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, fermo restando il tetto di spesa per il personale previsto dall'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 152, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.R. possono procedere, in deroga al limite del 50 per cento previsto dal comma precedente, all'assunzione di personale sanitario a tempo determinato per la sostituzione dei dirigenti medici ed operatori sanitari assenti dal servizio per gravidanza o malattia di lunga durata per grave patologia."



Proposta di Legge n. 180/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo, Molinaro, Caputo, Comito e Neri:
"Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative"

#### Art. 7

(Modifiche alla legge regionale n. 45/2012)

- 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) è aggiunto il seguente:
- "8. È possibile il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti o il restauro delle precedenti edificazioni nelle aree dove insistono, per come previsto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 34/2018, le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, ivi comprese le aree con presenza di macchia mediterranea, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino, purché venga preventivamente accertato lo stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti nel rispetto dei criteri e i limiti fissati dall'articolo 3 del decreto interministeriale 12 agosto 2021".

#### Art. 8

(Modifiche alla legge regionale n. 2/2013)

- 1. Alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, dell'articolo 3 la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
- "2-bis. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso per una sola volta, per un massimo di dieci giorni, con apposita istanza del Collegio dei revisori dei conti, al fine di consentire l'acquisizione di eventuali chiarimenti e documentazione occorrenti al rilascio dei pareri.
- 2- ter. La violazione del termine di cui al comma 2, reiterata per tre volte, determina la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti, dall'incarico loro conferito.".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".
- 3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 è sostituito dal seguente:



- "1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri".
- 4. Le disposizioni dettate dal presente articolo non trovano applicazione sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore.

#### Art. 9

(Modifiche alla legge regionale n. 24/2013)

- 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è aggiunto il seguente:
- "10. Al Direttore Generale spetta un'indennità commisurata all'80% di quella spettante all'analoga figura dei Parchi Nazionali. Tale indennità è soggetta alla decurtazione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di spending review.".

#### **Art. 10**

(Modifiche alla legge regionale n. 30/2016)

- 1. Al comma 2, dell'articolo 5-bis della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo la parola: "spese", sono inserite le seguenti: "di viaggio e" e le parole: "al 65 per cento di" sono sostituite dalla seguente: "al".

#### **Art. 11**

(Modifiche alla legge regionale n. 9/2018)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) è aggiunto il seguente:



"Art. 1-bis

(Consulta regionale per la legalità)

- 1. È istituita presso il Consiglio regionale della Calabria, la Consulta regionale per la legalità quale organo di consulenza della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Giunta regionale.
- 2. La Consulta regionale per la legalità è composta da:
- a) il Presidente della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa, che la presiede;
- b) previa intesa, un rappresentante dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
- c) un rappresentante istituzionale dell'Anci Calabria;
- d) un rappresentante dell'UPI Calabria;
- e) un rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- f) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket e antiusura, con sede nella Regione Calabria, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno del 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);
- h) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari, di cui alla legge n. 108/1996;
- i) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio della Calabria (Unioncamere Calabria);
- j) cinque esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza



responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione.

- 3. Ai lavori della Consulta sono invitati l'assessore regionale competente in materia di legalità ed i componenti della commissione regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa.
- 4. Ai lavori possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.
- 5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno ed esprime un parere consultivo sul Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA), previsto dall'articolo 4.
- 6. I componenti della Consulta regionale sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale tenendo conto delle designazioni formulate dagli enti indicati nel comma 2, sentito il Presidente della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa.
- 7. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
- 8. L'ufficio di Presidenza assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Consulta.".

#### **Art. 12**

(Integrazioni alla legge regionale n. 5/2021)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) è aggiunto il seguente:
- "3. Le procedure e le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, disciplinate dalla presente legge non si applicano alle richieste presentate entro la data del 23 aprile 2021. Alle richieste di cui al primo periodo si applicano, in ogni caso, le disposizioni della presente legge relative alla determinazione del canone concessorio."

#### **Art. 13**

(Modifiche alla legge regionale n. 8/2023)



- 1. Alla legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Modifiche a leggi regionali e disposizioni normative) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita)

- 1. La Regione Calabria favorisce la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti di risalita di Camigliatello silano e Lorica, rientranti nel proprio patrimonio della Regione o di Enti strumentali, adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture ad essi connesse.
- L'esercizio degli impianti deve svolgersi in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico con impianti di risalita ed in coerenza con la vigente normativa in materia di sicurezza e pratica degli sport della neve.
- 3. La gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, è assicurata dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo di personale in possesso delle abilitazioni valide per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti di risalita in servizio o esercizio pubblico e dei tappeti mobili in esercizio pubblico.
- 4. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 è assicurata la funzione di gestore dell'area sciabile che svolge, di norma la funzione gestore delle piste alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati. L'area sciabile può essere, altresì, impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività.
- 5. Nella gestione deve essere assicurato un apposito servizio di soccorso che può essere svolto dal personale dipendente in servizio presso le piste o presso gli impianti, da enti e associazioni già operanti nel settore dotati di professionalità specifica, da personale specializzato delle forze armate, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco.
- 6. Nella gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1, deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, delle aree di transito e di sosta per i veicoli dei fruitori degli impianti di risalita e delle aree sciabili.
- 7. Questi interventi potranno essere finanziati nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione, previa verifica



della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.".

- b) Dopo il comma 2 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:
  - "3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, alle forze dell'ordine e agli Enti locali sul cui territorio insistono presidi territoriali delle forze dell'ordine, in comodato d'uso gratuito o in locazione a canone ridotto, beni immobili o porzioni di essi di proprietà della Regione o di Enti strumentali regionali, con la finalità di perseguimento del bene della sicurezza pubblica e per garantire il mantenimento di un presidio delle forze dell'ordine al livello territoriale."

#### **Art. 14**

(Modifiche alla legge regionale n. 9/2023)

1. Al comma 2, dell'articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9, (Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria) le parole: "associazioni di volontariato e gruppi comunali" sono soppresse.

#### **Art. 15**

(Attività complementari alla vendita di prodotti orto-floro-vivaistici)

- 1. L'imprenditore agricolo, munito della prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica, può vendere al dettaglio, oltre ai prodotti dell'azienda orto-floro-vivaistica, anche quelli che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda a condizione che:
- a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento non superi il dieci per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite all'attività orto-florovivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 mq;
- b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi il trentacinque per cento del totale dei ricavi dell'azienda orto-floro-vivaistica.
- 2. L'attività di vendita è subordinata alla previa comunicazione al comune nel cui territorio è svolta l'attività e al possesso e mantenimento delle condizioni di cui al comma 1.
- 3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta l'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico che potrà essere periodicamente



Proposta di Legge n. 180/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo, Molinaro, Caputo, Comito e Neri: "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative"

aggiornato.

#### Art. 16

(Disposizioni in materia di agricoltura)

- 1. Ai commissari nominati dalla Regione Calabria in sostituzione degli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica, o in caso di loro liquidazione ordinaria, è corrisposta, a carico del bilancio dell'ente interessato, un'indennità commisurata a quella spettante al Presidente dei consorzi medesimi.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Consorzi già commissariati ed a quelli già sottoposti in liquidazione, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3. Al fine di dare supporto ai commissari di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di agricoltura è autorizzato ad assicurare attività di assistenza e supporto agli stessi commissari in modo da garantirne il sollecito adempimento dell'incarico conferito, anche avvalendosi di figure professionali messe a disposizione da società partecipate o da enti sub-regionali, mediante convenzione.
- 4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, per le annualità 2023-2025, è istituito un fondo destinato alla copertura delle spese della procedura, nella misura massima di € 100.000,00.
- 5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma si provvede con risorse stanziate alla Missione, 16 Programma 01, mediante la riduzione dello stanziamento di spesa del capitolo U0223120201 allocato nella medesima missione (U16.01).
- 6. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025."

# Art. 17

(Misure agevolative integrate)

1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di politica economica regionale volte ad attrarre investimenti sul territorio, accrescere la competitività delle filiere produttive regionali ed agevolare l'accesso al credito delle imprese, la Regione promuove l'istituzione di specifici regimi agevolativi che favoriscono la semplificazione dei processi di gestione e generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie.



Proposta di Legge n. 180/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo, Molinaro, Caputo, Comito e Neri:
"Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative"

2. I regimi agevolativi di cui al comma 1 istituiti dalla giunta regionale possono essere attuati con modalità che consentono l'integrazione di forme di sostegno a carattere nazionale e comunitario, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1 comma 855 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

#### **Art. 18**

(Disposizioni per la partecipazione degli istituti agrari alle misure del PSR)

- 1. Le aziende di amministrazioni ed enti pubblici che esercitano nel territorio regionale in via esclusiva attività definite agricole dall'articolo 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equiparate allo IAP ai seguenti fini:
- a) attribuzione di provvidenze con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
- b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo e uso del territorio), concernenti le costruzioni sul territorio rurale.

#### **Art. 19**

(Disposizioni in materia di servizi di interesse generale)

- 1. Nelle more della completa attuazione dell'articolo 18 bis della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, al fine di scongiurare l'interruzione di servizi di interesse generale, il Commissario liquidatore di CORAP prosegue le attività espletate ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38.
- 2. SORICAL S.p.A., quale gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito delle proprie competenze e il Commissario liquidatore di CORAP stipulano gli opportuni atti convenzionali per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, anche al fine di garantire l'attuazione degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza."

# Art. 20

(*Modifiche alla l. r. n. 28/1986*)



- 1. Nell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all'aria aperta), dopo il comma 10 è inserito il seguente:
- "10-bis. Nelle strutture ricettive all'aria aperta stagionali, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del trenta per cento della superficie complessiva autorizzata.".

#### **Art. 21**

(Norma finanziaria)

- 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50.000,00 euro annui, da imputare a carico degli assi di Assistenza Tecnica dei Piani e Programmi regionali, in base alle singole richieste delle Autorità di Gestione di attivazione delle posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.
- 2. Per le restanti previsioni legislative della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 22**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.